



COMUNE DI RIESE PIO X

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 33 in data 31-12-2020

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **08:30**, in modalità di videoconferenza, per determinazione del Presidente del Consiglio, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GUIDOLIN MATTEO	Presente in videoconferenza
BASSO OMBRETTA	Presente in videoconferenza
TAVANA FERDINANDO	Presente in videoconferenza
ZONTA MARIO	Presente in videoconferenza
GAZZOLA DAVIDE	Presente in videoconferenza
BATTAGIN ELISA	Presente in videoconferenza
QUARTO FRANCESCO	Presente in videoconferenza
FANZOLATO MASSIMO	Presente in videoconferenza
FANTIN AGNESE	Presente in videoconferenza
BATTAGELLO CHIARA	Presente in videoconferenza
ANTONELLO JENNY	Presente in videoconferenza
BONTALENTI GIANLUCA	Presente in videoconferenza
SIMIONATO PAOLA	Presente in videoconferenza
TOMBOLATO ALBERTO	Presente in videoconferenza
PORCELLATO ROBERTO WAIMER	Presente in videoconferenza
GUIDOLIN LORIS	Presente in videoconferenza
BERGAMIN PAOLO	Presente in videoconferenza

Presenti n. **17**; Assenti n. **0**

Partecipa alla seduta **Sartore Carlo** VICE SEGRETARIO COMUNALE.

Assume la Presidenza **FANTIN AGNESE** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Visto che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2019 con la quale il Comune di Riese Pio X ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, con indicazione delle misure da adottare al riguardo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;

Preso atto che l'art. 20 del predetto Testo unico così dispone: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Tenuto conto che l'art. 17 del D.L. n.90/2014 intitolato "Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate", convertito dalla legge n. 114/2014, prevede la rilevazione annuale dei soggetti partecipati dagli enti locali al fine, tra l'altro, di creare un'unica banca dati, a livello nazionale, degli organismi partecipati dalla pubblica amministrazione;

Preso atto che ai fini degli adempimenti normativi disposti tanto dall'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 quanto dall'art.17 del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro – congiuntamente con la Corte dei Conti ha diramato il documento dal titolo "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" che aggiorna le Linee Guida approvate nel 2019;

Rilevato che gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP) in materia di razionalizzazione periodica si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro; in particolare, a seguito della "unificazione" dei due adempimenti, saranno oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. A differenza dei precedenti censimenti, pertanto, non devono essere comunicate le partecipazioni detenute indirettamente attraverso enti rientranti nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a detti enti l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;
3. tutte le partecipazioni indirette di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione";

Tenuto conto che in base alla nozione di "società a controllo pubblico" così come risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP questo ente non ha partecipazioni indirette in società, di livello superiore al primo, da rilevare in questa sede;

Preso atto altresì che l'art.1, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" mentre il citato art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: "p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati".

Tenuto conto che la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 deve essere adottata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessa, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che dopo l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019, per le finalità sopra indicate, in conformità ai sopra indicati criteri e

prescrizioni oltre alle linee guida aggiornate del MEF – Dipartimento Tesoro e della Corte dei Conti, sono stati predisposti:

- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (all.A),
- il piano di revisione periodica delle partecipazioni (all.B);

Dato atto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147.bis del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oltre alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dal revisore contabile ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, così come depositato agli atti;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le finalità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- allegato A - relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e allegato
- allegato B - piano di revisione periodica delle partecipazioni;

2) di demandare al Servizio Economico-finanziario le attività necessarie per dare attuazione agli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, con invito a monitorare l'andamento delle partecipazioni ed eventualmente segnalare le situazioni di rilievo che possano determinare un diverso posizionamento delle società partecipate rispetto agli obblighi riportati nelle premesse;

3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune ed alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

4) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e smi;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Consiglio Comunale

Preso atto della proposta di deliberazione come da testo sopra riportato;

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio, Agnese Fantin che poi passa la parola all'Assessore di riferimento avv. Francesco Quarto per l'illustrazione della proposta deliberativa;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, il cui contenuto registrato e trascritto è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Responsabili del Servizio espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti n. 17 consiglieri;

astenuti: nessuno;

voti contrari n. 5 (Consiglieri Simionato – Tombolato - Porcellato – Guidolin Loris – Bergamin);

Con n. 12 voti favorevoli;

approva

La proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Viene successivamente proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma del D. Leg.vo n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

presenti n. 17 consiglieri;

astenuti: nessuno;

voti contrari n. 5 (Consiglieri Simionato – Tombolato - Porcellato – Guidolin Loris – Bergamin);

Con n.12 voti favorevoli;

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n. 267/2000.-

I contenuti degli interventi registrati e trascritti sono disponibili sul portale web all'indirizzo: www.comune.riesepiox.tv.it.

I contenuti degli interventi registrati e trascritti sono disponibili sul portale web comunale all'indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/riesepiox/

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 33 del 31-12-2020

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

Letto, approvato e sottoscritto:

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FANTIN AGNESE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**II VICE SEGRETARIO COMUNALE
Sartore Carlo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa